



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale - Direzione generale della sanità

ESENZIONE DAL TICKET IN BASE AL REDDITO

(DM 11 Dicembre 2009 - Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2009)

NUOVE REGOLE PER CERTIFICARE IL DIRITTO ALL'ESENZIONE

Dal 1° Aprile 2011 sono cambiate le regole per ottenere l'esenzione per reddito dal pagamento del ticket che potrà essere indicata esclusivamente dal medico di famiglia, dal pediatra o da altro specialista del Servizio Sanitario Regionale, all'atto della prescrizione di visite o di esami specialistici.

COSA CAMBIA

Dal 1° Maggio 2011 saranno accettate esclusivamente le attestazioni secondo le nuove modalità di esenzione per reddito.

I cittadini che ne hanno diritto, quindi, non potranno più attestarla tramite autocertificazione con firma sulla ricetta al momento della prenotazione e fruizione di una prestazione.

In via transitoria, fino al 30 Aprile 2011, verranno comunque accettate entrambe le modalità.



MODALITA' DI RICHIESTA ESENZIONE

Al momento della prescrizione il cittadino può chiedere al medico l'indicazione del relativo codice di esenzione sulla ricetta.

Verificata la presenza del nominativo dell'assistito nell'elenco degli esenti per reddito fornita dall'Agenzia delle Entrate, il medico prescrittore trascrive sulla ricetta il diritto all'esenzione.

Gli assistiti che non risultano inseriti nell'elenco dell'Agenzia delle Entrate, ma che ritengono di possedere i requisiti per avere diritto all'esenzione, dovranno recarsi negli uffici distrettuali dell'Azienda Sanitaria di appartenenza per chiedere il rilascio di un certificato nominativo di esenzione per reddito.

RILASCIO CERTIFICATO

Le autocertificazioni, presentate nel 2011, devono essere consegnate all'Azienda Sanitaria di appartenenza e devono quindi basarsi sul reddito percepito nel 2010. Il diritto all'esenzione viene riconosciuto sulla base del reddito dell'anno precedente.

Tutte le autocertificazioni presentate saranno controllate

VALIDITA' CERTIFICATO

I certificati nominativi saranno considerati validi fino al 31 marzo dell'anno successivo, in linea con le informazioni sulle esenzioni da reddito rese disponibili dal sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto.

ATTENZIONE: Qualora prima della scadenza del certificato vengano meno i requisiti del diritto all'esenzione attestata, il documento non è più valido ed il cittadino è tenuto a non utilizzarlo e ad informare l'Azienda Sanitaria di appartenenza.

CHI HA DIRITTO ALL' ESENZIONE PER REDDITO

- Cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (**codice esenzione E01**)
- Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore ad 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (**codice esenzione E02**)
- Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico (**codice esenzione E03**)
- Titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (**codice esenzione E04**)